



Prot. n. 5865/1.2.2

GRATUITO PATROCINIO E FALLIMENTO**I Giudici della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Verona, dispongono quanto segue**

In tutti i casi in cui la procedura fallimentare sia priva dei fondi che possono consentire di sostenere le spese necessarie per il compimento dei propri atti trovano applicazione gli artt. 144 e 146 del D.p.r. n. 115/2002.

La prima di tali disposizioni riguarda le spese di lite, e cioè le spese per i procedimenti (ad es. di cognizione, cautelari, speciali, esecutivi) che la curatela intende instaurare.

La seconda concerne, invece, spese di diversa natura, elencate nel medesimo articolo, strettamente funzionali alla liquidazione¹.

Per le spese del primo tipo, la disciplina per così dire ordinaria del gratuito patrocinio, dettata dal medesimo decreto e richiamata dall'art. 144 nei limiti della compatibilità, non è applicabile nella sua interezza.

Innanzitutto, l'istanza intesa all'ammissione al gratuito patrocinio non è diretta al consiglio dell'ordine degli avvocati, ma al giudice delegato.

Non trova poi applicazione l'art. 76, e la sola condizione dell'attestazione ex art. 144, e della conseguente, automatica ammissione della procedura al gratuito patrocinio, è rappresentata dalla mancanza o insufficienza di fondi per sostenere le spese del processo: conseguentemente, mentre nel primo caso sarà sufficiente dare atto nell'istanza della totale assenza di denaro, nel secondo, al fine di consentire la valutazione dell'insufficienza, occorrerà indicare l'ammontare complessivo delle disponibilità liquide

¹ Si tratta: dell'imposta di registro; dell'imposta ipotecaria e catastale, del contributo unificato, dei diritti di copia (spese prenotate a debito), nonché delle spese di spedizione e dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio, delle indennità e delle spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, delle spese e degli onorari di ausiliari del magistrato, delle spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (spese anticipate a debito), cui si aggiungono, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 28 aprile 2006, le spese e gli onorari del curatore.

della procedura, quello delle spese che si presumono necessarie per la causa da instaurare, e le eventuali altre spese imminenti o prossime della procedura.

Sebbene anche l'art. 122 non sia applicabile, l'indicazione delle ragioni che permettono di valutare la verosimile fondatezza dell'azione che si intende esercitare, nonché la sua proficuità, è imposta, in via generale, dall'art. 104 ter, comma 2, lett. c), l. fall., di talché:

- se già compiuta all'atto della redazione del programma di liquidazione, nell'istanza sarà sufficiente richiamare quest'ultimo, producendo il relativo estratto;
- se non contenuta nel programma di liquidazione, o se incompleta (ad es., perché gli accertamenti sulla solvibilità della controparte sono stati effettuati solo in un momento successivo), andrà compiuta all'atto della richiesta di autorizzazione ex art. 31, comma 2, l. fall.;
- nel caso, infine, in cui si tratti di giudizi che non richiedono tale autorizzazione, essa andrà effettuata con istanza diretta unicamente al conseguimento dell'attestazione ex art. 144.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo della curatela di avvalersi esclusivamente di difensori iscritti negli appositi elenchi ex art. 80.

Si ricorda, inoltre, da un lato, che l'attestazione ex art. 144 è indispensabile, e non conosce equipollenti, affinché si producano gli effetti dell'ammissione del fallimento al gratuito patrocinio, e, dall'altro, che a tal fine è sempre necessaria apposita istanza del curatore, non potendo il giudice delegato provvedere d'ufficio, né essendo ammissibile un'istanza proveniente da altri soggetti (cfr. Cass., 19 novembre 2018, n. 29747). In assenza di tale istanza, e/o dell'attestazione ex art. 144, il pagamento del legale della procedura resta disciplinato dall'art. 111 l. fall., e sarà pertanto possibile solo se ed in quanto la procedura abbia realizzato fondi sufficienti per farvi fronte.

Si rammenta, ancora, che la liquidazione del compenso del legale del fallimento ammesso al gratuito patrocinio spetta al giudice della causa ex art. 83, comma 2², e che nel caso di

² ed avviene nel rispetto dei limiti stabiliti dagli artt. 82 e 130.

intervento del fallimento in procedure esecutive si applica l'art. 135, comma 2, con la conseguenza che il compenso del legale della procedura, oltre che essere liquidato dal giudice dell'esecuzione, potrà essere realizzato in quella sede, all'atto della distribuzione del ricavato della vendita; laddove, tuttavia, ciò non avvenisse, il pagamento potrà essere effettuato in sede fallimentare ex art. 111 bis, comma 3, l. fall.

Non trova, invece, applicazione l'art. 136, e la revoca dell'ammissione del fallimento al gratuito patrocinio può essere disposta esclusivamente dal giudice delegato (cfr. Cass., 30 novembre 2020, n. 27310).

A tale riguardo va specificato che, come chiarito nella nota di data 21 gennaio 2021 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni:

- la revoca dell'ammissione del fallimento al gratuito patrocinio potrà (ed anzi dovrà) avvenire non solo nel corso del processo per il quale l'attestazione ex art. 144 è stata rilasciata, ma anche successivamente, tutte le volte che (e non appena) sia venuta meno la condizione che aveva giustificato l'ammissione, in forza della sopravvenuta acquisizione di attivo da parte della procedura;
- la revoca dell'ammissione, ed il conseguente recupero delle spese da parte dell'erario, dovrà aver luogo anche laddove il fallimento ammesso al gratuito patrocinio sia rimasto soccombente, ovvero le spese di lite siano state compensate dal giudice della causa.

Conseguentemente i curatori dovranno presentare istanza di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio tutte le volte che, successivamente all'ammissione, abbiano acquisito attivo che consente di far fronte al pagamento delle spese di lite, sia nel corso della causa che successivamente alla sua definizione, ed a prescindere dal suo esito e dalla provenienza dell'attivo realizzato.

Si raccomanda il puntuale e tempestivo adempimento di tale incombente, la cui inosservanza può comportare:

- nell'eventualità in cui l'esito del processo sia favorevole al fallimento, e la controparte venga conseguentemente condannata (a causa della mancata revoca dell'ammissione malgrado la sussistenza del relativo presupposto) al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133, l'impossibilità per il fallimento di recuperare tali spese;

- nell'eventualità di soccombenza o di compensazione delle spese, il mancato recupero delle spese da parte dello Stato;

esponendo quindi il curatore, in entrambe le ipotesi, a responsabilità.

Agli stessi fini si raccomanda altresì che l'istanza di liquidazione del compenso sia presentata tempestivamente al giudice della causa, al momento della precisazione delle conclusioni o, al più tardi, all'atto del deposito della comparsa conclusionale o di replica.

Si rammenta inoltre alle cancellerie civili che, come disposto nella citata nota del Ministero di Giustizia, all'esito delle cause di cui sia parte un fallimento ammesso al gratuito patrocinio, ed in cui la curatela è risultata soccombente o comunque tenuta a sopportare le spese perché compensate, di comunicare alla cancelleria fallimentare le spese relative al procedimento civile concluso.

Dispone la comunicazione della presente circolare ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Verona, con preghiera di ulteriore diffusione agli iscritti, nonché alle Cancellerie Civili del Tribunale

Verona, 8 ottobre 2021

Il Presidente della II Sezione Civile

Dott.ssa Monica Attanasio



Commento a cura dell'avv. Alberto Rinaldi di Verona – componente e segretario del Direttivo dell'Associazione Concorsualisti.

Pubblichiamo la circolare dei Giudici della seconda sezione del Tribunale di Verona, sezione fallimentare, sulla applicazione nel fallimento della normativa in tema gratuito patrocinio (DPR 115/2002).

Innanzitutto viene chiarito che l'art. 144 del T.U in materia di spese di giustizia si applica ai compensi dei difensori dei fallimenti, mentre l'art. 146 si applica alle spese strettamente funzionali alla procedura fallimentare. Quindi ricadono sotto la prima previsione (art. 144) e non sotto la seconda (art. 146), il contributo unificato relativo ad una instauranda causa, le spese di notifica degli atti introduttivi e di esecuzione, la registrazione della sentenza, l'imposta di trascrizione dell'atto di citazione o della sentenza.

L'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio va indirizzata al G.D., il quale, in aderenza al dettato dell'art. 144, deve verificare ed attestare la mancanza o insufficienza di fondi nel fallimento, mentre l'ammissione al gratuito patrocinio sarà automatica. Quindi l'istanza deve essere finalizzata soltanto ad ottenere la dichiarazione di mancanza o insufficienza di fondi nel fallimento. Viene fatta distinzione tra *mancanza* di fondi (totale assenza di denaro) e *insufficienza* di fondi: in questo secondo caso il curatore dovrà indicare, attraverso un prospetto, tutte le spese della procedura fallimentare, passate e future, oltre a quelle di causa, in modo da offrire al G.D. la possibilità di valutare l'insufficienza dell'attivo a coprire integralmente dette spese.

L'istanza ex art. 144 può essere inserita nella richiesta di autorizzazione all'azione ex art. 31, comma 2, e 25, comma 6, l.fall., e dovrà contenere anche una valutazione della probabile fondatezza della causa da instaurare e della solvibilità della controparte, qualora si tratti di azione recuperatoria o risarcitoria, anche mediante richiamo al contenuto del programma di liquidazione.

La nomina del difensore dovrà essere effettuata solo all'interno dei nominativi formati dagli Ordini degli Avvocati, ai sensi dell'art. 80.

La liquidazione del compenso del legale del fallimento spetta esclusivamente al Giudice della causa di merito e la richiesta va effettuata in sede di precisazione delle conclusioni o, al più con la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c..

La revoca del gratuito patrocinio spetta solo al Giudice delegato al fallimento e il curatore ha l'obbligo di richiederla, non solo se i presupposti vengano meno nel corso del processo per il quale l'attestazione è stata rilasciata, ma anche nel caso in cui ciò accada successivamente alla conclusione del processo, per avvenuta acquisizione di attivo da parte del fallimento.

Per "*attivo*" si deve intendere, ad avviso dello scrivente, solo l'attivo finanziario e non anche quello patrimoniale, in quanto l'art. 144 è applicabile quando "*non è disponibile il denaro necessario per le spese*" e quindi l'ammissione può avvenire anche in presenza nell'attivo del fallimento di beni mobili o immobili, purché vi sia assenza di denaro.

Inoltre la procedura di revoca dovrà essere seguita non solo caso in cui il Fallimento sia risultato vittorioso nel giudizio, ma anche in caso di sua soccombenza.

La circolare si conclude richiamando l'importanza della necessità della richiesta di revoca, in presenza dei presupposti e della responsabilità a carico del curatore, generata dalla mancata tempestiva osservanza da parte di quest'ultimo del relativo obbligo.

Il presente commento offre lo spunto per trattare anche l'argomento, sebbene non di pertinenza della circolare, del compenso del consulente tecnico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In breve, sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza 217/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3,¹ nella parte in cui prevede che detti onorari siano prenotati a debito, previa intimazione di pagamento, anziché direttamente anticipati dall'erario; la conseguenza è che, di fatto, ora gli onorari del c.t.p., ma anche quelli del c.t.u., nel caso in cui tutte le parti in causa siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, vengono collocati nel comma 4 dell'art. 131.

La prenotazione a debito nella pratica rendeva impossibile il recupero del compenso del c.t.p., in quanto il pagamento allo stesso presupponeva, nel regime previgente, il previo effettivo recupero della somma prenotata a debito, da parte dell'ufficio giudiziario nei confronti del soccombente, mentre è ora possibile, per il tecnico nominato dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, presentare al Giudice della causa di merito istanza per la liquidazione del proprio compenso, al pari di quanto accade per il difensore.

¹ **ART. 131 (L)** (*Effetti dell'ammissione al patrocinio*) [\(146\)](#)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

- a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (143)
- b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;
- c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
- d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
- e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall'erario:

- a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
- c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi; (149)
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
- e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
- f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.